

I contratti di convivenza

Quali aspetti del loro rapporto possono regolare i conviventi? Si può scegliere il regime di comunione o di separazione dei beni? Si possono stabilire in anticipo le conseguenze di un'eventuale crisi familiare?

Oltre a regolare le unioni civili, la legge n. 76/2016 contiene la disciplina delle convivenze di fatto (articolo 1, comma 36 e seguenti).

Per **conviventi di fatto** s'intendono tutte le coppie conviventi maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, che risultino nel medesimo stato di famiglia come "*famiglia anagrafica*" (v. articoli 4 e 13, comma 1, lettera b, del d.p.r. n. 223/1989).

L'articolo 1, comma 50, della legge n. 76/2016 consente ai conviventi di fatto di "*disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza*" e, così, di integrare e adattare la disciplina legislativa alla propria realtà di coppia. Per poter essere opponibile ai terzi, il contratto in questione deve rivestire la forma di **atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato**, professionisti quest'ultimi che hanno il compito di attestare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico e di assolvere alcuni obblighi di comunicazione e pubblicità dello stesso.

In fase di formazione dell'accordo, l'avvocato può assistere i conviventi nella scelta fra i regimi patrimoniali possibili, nella redazione di clausole basate sulle loro specifiche esigenze e nella comprensione delle conseguenze giuridiche connesse.

Con il contratto di convivenza è possibile stabilire:

- il **regime patrimoniale della convivenza** e, quindi, se applicare il regime della comunione dei beni disciplinato agli articoli 177 e seguenti c.c., come nel caso di matrimonio o unione civile;
- gli **obblighi di contribuzione** alle esigenze della famiglia, anche in considerazione dell'attività lavorativa o domestica delle parti;
- le modalità di **amministrazione e gestione dei beni comuni** (ad esempio: casa familiare, automobile, beni fruttiferi, ecc.);
- le modalità di **assistenza reciproca in caso di malattia o incapacità d'intendere e di**

volere (ad esempio: nomina del convivente come amministratore di sostegno e/o come fiduciario di disposizioni anticipate di trattamento di cui alla legge n. 219/2017; v. A. Cordiano, *L'incapacità e l'impossibilità di provvedere ai propri interessi del convivente: disposizioni in materia di salute e di fine-vita*, in *Legami di coppia e modelli familiari*, I, *Trattato di diritto di famiglia. Le riforme*, diretto da P. Zatti, 2019, p. 179 ss.);

- le **conseguenze in caso di cessazione della convivenza**, per prevenire possibili conflitti (ad esempio: contributo al mantenimento della parte debole, divisione dei beni comuni, rimborsi e restituzioni, ecc.).

Il contratto può sciogliersi per accordo delle parti o per recesso unilaterale (entrambi da manifestare nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata), per matrimonio o unione civile fra i conviventi o fra uno di questi e un terzo e, infine, in caso di morte di uno dei contraenti. In caso di recesso unilaterale, il legislatore aggiunge che *“nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione”* (articolo 1, comma 61, legge n. 76/2016: v. G.A. Parini, *La risoluzione del contratto di convivenza e la cessazione della convivenza*, in *Legami di coppia e modelli familiari*, cit., p. 241 ss.).

I conviventi meno propensi a stipulare un articolato contratto, con l'assistenza dell'avvocato, potrebbero limitarsi a **regolare singoli aspetti patrimoniali** con un **patto di convivenza atipico**, senza le forme solenni previste dal legislatore. Ad esempio, le parti potrebbero disciplinare i rimborsi e le restituzioni in caso di crisi della famiglia, anche nei termini di un contratto di mutuo o di comodato sottoposto a condizione sospensiva (cfr., in ambito matrimoniale, Cass., n. 23713/2012), regolare il diritto di uso di beni comuni o il diritto di abitazione della casa comune.

Anche in assenza di un contratto, in caso di rottura della convivenza, al convivente spettano:

- il **diritto agli alimenti** qualora versi in *“stato di bisogno”* (articolo 1, comma 65, legge n. 76/2016), con obbligazione a carico dell'ex convivente **solo in assenza di altri soggetti tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 c.c.** (v. G.A. Parini, *Presupposti e contenuto del diritto agli alimenti a favore convivente di fatto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, n. 10, p. 1522 ss.);

- in caso di morte del convivente proprietario della casa comune, il **diritto di abitazione** *“per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni”* e in caso di figli minori o disabili conviventi *“per un periodo non inferiore a tre anni”*, salvo che l'abitazione sia già stata oggetto di assegnazione ai sensi dell'articolo 337

sexies c.c. (articolo 1, comma 42, legge n. 76/2016).

Quanto ai **profili successori** applicabili alle convivenze, la legge n. 76/2016 non ha recepito le indicazioni della prima bozza del testo di legge, che ipotizzava una deroga ai c.d. patti successori vietati dall'articolo 458 c.c.; dunque, **al momento, ai conviventi rimane solo la possibilità di regolare le proprie volontà tramite testamento**, fermi i diritti dei legittimari.

*

A proposito delle novità in tema, di recente il Consiglio dei Ministri ha approvato dieci disegni di legge di delega al Governo per una corposa revisione del codice civile; fra le modifiche si ipotizzano:

- la possibilità per i nubendi, coniugi o parti di unioni civili, di stipulare accordi affini al contratto di convivenza qui analizzato per regolare i rapporti personali e patrimoniali della famiglia (articolo 1, comma 1, lettera b, C.D.M. n. 48/2019);
- la possibilità di derogare al divieto dei patti successori e, quindi, di stipulare accordi sulla devoluzione della successione, ferma la quota di riserva dei legittimari prevista dagli articoli 536 e seguenti c.c. (articolo 1, comma 1, lettera d, C.D.M. n. 48/2019).

*

In conclusione, i conviventi possono **fin da subito regolare** con l'aiuto di un professionista i loro rapporti personali e patrimoniali e, così, **scegliere se e come assimilare gli effetti della loro convivenza al matrimonio o all'unione civile** nonché, al contempo, **disciplinare** le conseguenze di un'eventuale rottura **con modalità più fluide** rispetto al matrimonio o all'unione civile.

*

Si declina qualsiasi responsabilità in merito alle informazioni qui rese, che i lettori sono onerati di verificare nell'interesse proprio e dei terzi con cui le condividono.

Tutti i diritti sono dei rispettivi proprietari.

L'articolo è consultabile anche sul sito dello studio, sezione blog, al link: <https://www.storaristudiolegale.it/posts>